



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA n. 448/15/CONS

**ORDINANZA INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ BT
ITALIA S.P.A. PER LA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 80, COMMI 4-BIS E
4-TER, DEL DECRETO LEGISLATIVO 1 AGOSTO 2003, n. 259, IN
COMBINATO DISPOSTO CON L'ARTICOLO 17, COMMA 2, DELLA
DELIBERA n. 4/06/CONS COME MODIFICATA DALLA DELIBERA n.
274/07/CONS
(CONTESTAZIONE n. 4/15/DIT)**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 28 luglio 2015;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante *“Codice delle comunicazioni elettroniche”*;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante *“Modifiche al sistema penale”*;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010 n. 104, recante *“Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo”*;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, ed il relativo Allegato A, recante *“Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e consultazione pubblica sul documento recante «Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni»”*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 529/14/CONS;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, ed il relativo Allegato A, recante *“Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'autorità per le garanzie nelle comunicazioni”*;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 390/15/CONS;

VISTA la delibera n. 401/10/CONS, del 22 luglio 2010, recante “Disciplina dei tempi dei procedimenti”, come modificata dalla delibera n. 118/14/CONS;

VISTA la delibera n. 220/08/CONS, del 7 maggio 2008, recante “Procedure per lo svolgimento delle funzioni ispettive e di vigilanza dell’Autorità”;

VISTA la delibera n. 4/06/CONS del 12 gennaio 2006 recante “Mercato dell’accesso disaggregato all’ingrosso (ivi compreso l’accesso condiviso) alle reti e sottoreti metalliche, ai fini della fornitura di servizi a banda larga e vocali (mercato n. 11 fra quelli identificati dalla raccomandazione della Commissione europea n. 2003/11/CE): identificazione ed analisi del mercato, valutazione di sussistenza di imprese con significativo potere di mercato ed individuazione degli obblighi regolamentari”, come modificata dalla delibera n. 274/07/CONS;

VISTO l’atto del Direttore della Direzione tutela dei consumatori n. 4/15/DIT del 10 marzo 2015;

VISTA la nota del 31 marzo 2015 con cui la società BT Italia S.p.A. ha trasmesso la propria memoria difensiva;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Il fatto e la contestazione

Nel corso dell’intero anno 2014 sono pervenute numerose segnalazioni nei confronti della società BT Italia S.p.A. (di seguito la “Società”) da parte di utenti che hanno riscontrato problematiche di varia natura durante le richieste procedure di migrazione e, di conseguenza, hanno subito prolungati disservizi relativamente alle utenze ad essi intestate. È stata, pertanto, avviata una attività istruttoria, comprendente anche una mirata verifica ispettiva svolta presso l’operatore dal 6 al 10 ottobre 2014, dalla quale è risultato che la Società non ha adottato procedure adeguate al fine di consentire ai propri clienti di passare ad altro fornitore di servizi di comunicazione elettronica, di non procurare prolungati disservizi e, di conseguenza, di evitare ingiustificate doppie fatturazioni dai due gestori normalmente coinvolti nei processi di migrazione.

Dalla documentazione agli atti, e dalle dichiarazioni rese a verbale dalla medesima Società nel corso delle attività ispettive, è emerso che tale operatore, in qualità di



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

donating, ha attuato diverse procedure interne non conformi a quanto disciplinato dalla legge e dai regolamenti emanati dall'Autorità, con particolare riferimento alla mancata esecuzione delle attività di competenza in concomitanza della data di attesa consegna del servizio (c.d. DAC) ed alla gestione delle richieste di migrazione provenienti direttamente dai propri clienti. In particolare, l'attività pre-istruttoria svolta dall'Autorità ha consentito di appurare, innanzi tutto, che la Società, in concomitanza della DAC, deconfigura esclusivamente la componente fonia in ingresso per le numerazioni oggetto di trasferimento e, dopo la notifica di espletamento da parte della società Telecom Italia S.p.A., dà seguito alla cessazione amministrativa del cliente, con successiva interruzione della fatturazione a distanza di quindici giorni dalla data di avvenuta cessazione tecnica. Tale condotta genera non solo una ingiustificata dilatazione dei tempi di corretta conclusione delle migrazioni richieste, ma anche la mancata regolarizzazione della posizione amministrativa e contabile degli utenti. Le medesime attività di vigilanza hanno rilevato, inoltre, che nei casi in cui la Società, sempre in qualità di operatore *donating*, riceva direttamente dai propri clienti una richiesta di migrazione verso altro operatore ovvero una richiesta di cessazione con rientro in Telecom Italia S.p.A., essa non dà alcun seguito alla volontà espressa dall'utente (il quale ha inteso avvalersi di una facoltà espressamente riconosciuta dai regolamenti vigenti) e, pertanto, non provvede ad informare tempestivamente l'operatore *recipient*.

Tanto premesso, con atto n. 4/15/DIT, è stato avviato un procedimento sanzionatorio per la violazione dell'articolo 80, commi 4-bis e 4-ter, del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, in combinato disposto con l'articolo 17, comma 2, della delibera n. 4/06/CONS, come modificata dalla delibera n. 274/07/CONS.

2. Deduzioni della società

In via preliminare, la Società ha eccepito che l'atto di contestazione introduttivo del procedimento è nullo ed illegittimo poiché emesso e notificato dall'Autorità oltre il termine prescritto dalla normativa vigente. Difatti, in base al combinato disposto degli articoli 4, commi 5 e 6, e 5, comma 2, della delibera n. 136/06/CONS, l'Autorità, a seguito dell'attività di vigilanza svolta, ed anche in base all'ispezione eseguita dal 6 al 10 ottobre 2014, nomina un responsabile del procedimento che propone l'avvio del procedimento e predispone lo schema dell'atto di contestazione che deve essere poi notificato al trasgressore “entro novanta giorni dal completo accertamento del fatto” e, nel caso di specie, il completo accertamento del fatto è senza dubbio avvenuto al termine dell'ispezione del 10 ottobre 2014. Posto, quindi, che, ai fini del computo del termine di notifica di novanta giorni, il *dies a quo* è inequivocabilmente da intendersi quale momento di “completo accertamento del fatto”, la Società ritiene che l'atto di contestazione sia illegittimo perché notificato in data 10 marzo 2015, ben oltre il novantesimo giorno dalla data del completo accertamento del fatto di cui all'articolo 14, comma 2, della legge n. 689/1981 con la conseguente estinzione dell'obbligazione posta a carico del presunto trasgressore e nullità dell'intero procedimento.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

La Società ha poi sottolineato l'invalidità del procedimento per violazione dei principi di correttezza e buona fede contemplati dall'articolo 1 della legge n. 241/1990, in quanto, anche in conformità del precetto di cui all'articolo 97 della Costituzione, il potere amministrativo va esercitato in armonia con i principi di "buona andamento" ed "imparzialità" trasfusi nei principi vincolanti di economicità, efficacia, pubblicità e trasparenza il cui rispetto, da parte dell'amministrazione procedente, è imprescindibile poiché orientato al perseguimento "del fine determinato dalla legge" che la stessa è chiamata a tutelare. In tale prospettiva, la Società ha obiettato che, al termine dell'ispezione del 10 ottobre 2014, l'Autorità non ha inviato alcuna comunicazione ovvero avviso che evidenziasse la necessità di chiarimenti, non essendo BT Italia neppure a conoscenza della redazione della relazione del 16 dicembre 2014 citata nell'atto di contestazione n. 4/15/DIT.

Per quanto concerne le violazioni contestate, la Società ha sostenuto di non aver alcuna responsabilità in base alle seguenti motivazioni.

A parere della Società, le procedure tecniche di migrazione concordate tra gli operatori, e divenute parte integrante della Circolare del 9 aprile 2008 rubricata "*Modalità attuative della delibera n. 274/07/CONS*", prevedono che sia l'operatore *recipient* e non l'operatore *donating* ad avviare il processo di migrazione. A tal proposito, la prescrizione di cui all'articolo 18, comma 2, lettera h), della delibera n. 274/07/CONS, a norma del quale l'utente può inoltrare la richiesta di migrazione all'operatore *donating*, il quale comunica all'operatore *recipient* la volontà del cliente, non ha trovato concreta applicazione dato che non è stata prevista alcuna modalità tecnico-operativa di implementazione nelle specifiche tecniche concordate e definite in attuazione della delibera n. 274/07/CONS e, pertanto, deve ritenersi sostanzialmente abrogata. In tale ottica, la Società ha sostenuto che, mancando il sistema attuativo della norma, la stessa non può avere efficacia immediatamente precettiva e resta inapplicabile come, d'altra parte, suffragato dal tenore delle delibera medesima che, all'articolo 2, ha ritenuto necessario il preventivo accordo tra gli operatori in ordine alle procedure di migrazione, ma anche, per analogia, dalla giurisprudenza amministrativa e di merito in tema di conseguenza dell'assenza dei regolamenti attuativi. L'Autorità, inoltre, con la delibera n. 569/07/CONS, ha ordinato alla società Telecom Italia S.p.A. di cessare immediatamente la procedura unilaterale di migrazione e, in particolare, la modalità operativa volta ad accettare dai clienti finali il mandato a completare tale procedura. Ciò premesso, la Società ha dichiarato che, nei casi in cui ha ricevuto direttamente dai propri clienti una richiesta di trasferimento dell'utenza (OLO2OLO ovvero NP Pura), ha tempestivamente provveduto ad informarli delle diverse modalità per poter trasferire/cessare le proprie utenze.

Per quanto concerne la mancata esecuzione delle attività di competenza in concomitanza alla DAC, la Società ha ribadito che la mancanza di sincronizzazione delle attività da svolgere è imputabile unicamente ad un vuoto regolamentare che l'Autorità, nell'ambito del gruppo di lavoro istituito con determina n. 22/SG/14, ha intenzione di colmare specificando in maniera più dettagliata quali siano gli effettivi adempimenti da svolgere a DAC.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

In conclusione, la Società ha evidenziato che gli addebiti rilevati in sede di avvio del procedimento non integrano alcuna violazione della normativa vigente e, quindi, ha richiesto l'archiviazione del procedimento.

3. Valutazioni dell'Autorità

In via preliminare, va respinta la prima eccezione sollevata dalla Società concernente il mancato rispetto del termine di notifica dell'atto di contestazione, che BT Italia vorrebbe far decorrere dalla data di conclusione delle attività ispettive, svolte nell'ottobre del 2014.

Sul punto occorre chiarire che, in generale, i limiti temporali entro cui l'Amministrazione procedente deve provvedere alla notifica della contestazione, ai sensi dell'articolo 14, della legge n. 689/1981, non sono collegati alla data di commissione della violazione, bensì alla conclusione del procedimento di accertamento, posto che l'acquisizione della notizia del fatto deve comprendere tanto gli elementi soggettivi quanto gli elementi oggettivi di esso onde riscontrare la sussistenza della infrazione ed acquisire piena conoscenza della condotta illecita, sì da valutarne l'esatta consistenza agli effetti della formulazione della contestazione. Tale principio, peraltro avallato da consolidato indirizzo giurisprudenziale, trova piena conferma nel Regolamento in materia di procedimenti sanzionatori, di cui all'Allegato A, della delibera n. 410/14/CONS (e non dell'abrogata delibera n. 136/06/CONS citata dalla Società), il quale, all'articolo 3, comma 4, prevede che *“all'esito delle attività di cui ai commi precedenti, il direttore, su proposta dell'ufficio competente, contenente la completa ricostruzione dei fatti e l'esatta qualificazione giuridica della fattispecie, ove accerti la sussistenza di una condotta rilevante ai fini dell'avvio del procedimento sanzionatorio, notifica al trasgressore l'atto di contestazione di cui all'articolo 5”* che, a sua volta, al comma 3 prevede che *“ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 689/1981, l'atto di contestazione deve essere notificato al trasgressore nei termini di 90 giorni dall'accertamento”*.

Con riferimento al procedimento *de quo*, giova rammentarsi che il competente Servizio dell'Autorità, a conclusione dell'attività ispettiva svolta dal 6 al 10 ottobre 2014, ha trasmesso alla Direzione tutela dei consumatori (promotrice dell'istruttoria) una relazione delle operazioni compiute, unitamente ai verbali di ispezione completi di allegati (tra i quali n. 4 CD-Rom). Successivamente, l'Ufficio gestione delle segnalazioni e vigilanza della predetta Direzione, dopo aver svolto l'analisi della copiosa documentazione ricevuta ed aver effettuato una prima qualificazione dei fatti accertati, in data 16 dicembre 2014 ha proceduto a trasmettere all'Ufficio competente in materia di avvio dei procedimenti sanzionatori una relazione complessiva delle attività pre-istruttorie espletate.

Pertanto, atteso che il termine per la notificazione dell'avvio del procedimento stabilito dalla legge n. 689/1981 in combinato disposto con l'articolo 5, comma 3, decorre *“dall'accertamento”* della violazione, nel caso di specie esso risulta pienamente rispettato. Infatti, pur volendo considerare tale necessario accertamento consumato già



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

con la relazione del 16 dicembre 2014 - e non con la qualificazione giuridica dei fatti di competenza dell'Ufficio responsabile del procedimento - l'atto di contestazione risulta notificato entro i successivi novanta giorni, in data 10 marzo 2015.

In ordine, poi, alle ulteriori difese svolte dalla Società, appare opportuno chiarire alcuni elementi fondamentali per inquadrare le fattispecie in esame nel corretto contesto normativo.

Questa Autorità, sulla scorta della legislazione di matrice comunitaria, finalizzata all'incremento della concorrenza nel mercato delle comunicazioni elettroniche ed alla tutela dei consumatori di fronte ai rischi di disservizi nel corso delle procedure di passaggio da un fornitore ad un altro, ha approvato dapprima la delibera n. 4/06/CONS, poi modificata dalla delibera n. 274/07/CONS, ed un Accordo quadro, allegato alla circolare dell'Autorità del 9 aprile 2008 e sottoscritto anche dalla società BT Italia S.p.A., che disciplinano in maniera dettagliata gli aspetti necessari a rendere operative le procedure tecniche concordate tra operatori per le attivazioni, migrazioni e portabilità del numero, nonché a consentire di ridurre al minimo i disservizi provocati all'utente finale. In particolare, nel citato Accordo vengono individuate con chiarezza le varie fasi, e la relativa scansione temporale, dei diversi processi gestionali connessi alle richieste di attivazione, migrazione e portabilità del numero, con fissazione di un preciso momento in cui vanno svolte le singole azioni che consentano, senza soluzione di continuità nella fruizione dei servizi da parte dei clienti, il contestuale passaggio da un operatore ad un altro.

Con ulteriore provvedimento, e con il preciso intento di disciplinare in dettaglio anche gli aspetti peculiari del processo di *number portability* c.d. pura, è stata approvata la delibera n. 35/10/CIR, che illustra i diversi passaggi operativi che devono essere svolti dagli operatori interessati, a seconda del ruolo svolto nella procedura di passaggio, al fine di delineare un quadro armonico delle procedure di trasferimento delle utenze, fondato, in ogni caso, sul preminente obiettivo di agevolare il passaggio tra gli operatori medesimi senza cagionare disservizi all'utenza finale.

Successivamente, il legislatore comunitario, con la direttiva n. 2009/136/CE, ha inteso rafforzare i precedenti interventi e stimolare ulteriormente la libertà di scelta degli utenti, per cui anche a livello nazionale, con il novellato articolo 80, del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, è stato sancito il diritto per gli utenti di ottenere il trasferimento dei propri numeri, e la successiva attivazione con il nuovo gestore, nel più breve tempo possibile e senza subire interruzioni di servizio superiori ad un giorno lavorativo.

In tale quadro normativo, non può ritenersi giustificabile la condotta posta in essere dalla Società che, come anche dichiarato nel corso delle verifiche ispettive, ha adottato procedure interne che prevedono, soprattutto nei casi in cui essa riveste il ruolo di operatore *donating*, la mancata esecuzione delle attività di competenza in corrispondenza della DAC. Più precisamente, la Società, a fronte dell'obbligo regolamentare di rilasciare completamente la risorsa associata all'utenza del cliente in corrispondenza della DAC, ha, invece, adottato, una diversa procedura che prevede, in qualunque scenario possibile, solo la deconfigurazione della componente fonia in ingresso per le numerazioni oggetto di trasferimento. A tal proposito, si ritiene che le motivazioni addotte dalla Società,



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

relative ad un presunto vuoto regolamentare rispetto alla puntuale indicazione delle azioni da svolgere in corrispondenza della DAC, non siano idonee ad escludere la sua responsabilità. Né, d'altro canto, può condividersi l'affermazione che detta condotta sia dovuta a responsabilità imputabili alla società Telecom Italia S.p.A., in quanto la procedura attuata si palesa correlata ad esigenze contingenti, potenzialmente variabili in funzione di fattori non predeterminati e, di conseguenza, foriera di incertezze sull'esatta attuazione di procedure già completamente definite a livello regolamentare. In altri termini, non può ritenersi sufficiente, ai fini dell'adozione di misure difformi rispetto a quanto normativamente previsto, il mero richiamo alla mancata o ritardata notifica di espletamento da parte dell'operatore Telecom Italia, in quanto una siffatta pratica apre la strada ad inammissibili trattamenti differenziati tra utenti che hanno concluso contratti con operatori differenti.

Si osserva, infine, che la contestata deconfigurazione lascia l'utente completamente privo di informazioni certe sui tempi effettivi di conclusione del processo e lo espone al rischio di doppia fatturazione per mancata regolarizzazione della propria posizione contabile ed amministrativa, con evidenti conseguenze dannose soprattutto nel caso di utenze di tipo *business* che costituiscono il *target* di clientela prescelto dalla Società.

In ordine a quanto dedotto dalla Società in relazione alla mancata gestione delle richieste di trasferimento provenienti direttamente dai propri clienti, si ritiene che le giustificazioni addotte siano idonee ad escludere la responsabilità della Società rispetto a quanto lamentato dagli utenti. In particolare, la Società ha dimostrato di aver compiutamente informato il cliente in ordine alle modalità da seguire per avviare correttamente la procedura di trasferimento desiderata, anche se, quantomeno nei casi in cui la società Telecom Italia S.p.A. sia contemporaneamente *donor* e *recipient* e si tratti di clienti attestati su accesso ULL, essa avrebbe potuto seguire la procedura di cessazione con rientro per consentire il tempestivo passaggio delle utenze.

Tanto premesso, si ritiene di confermare quanto emerso in sede di avvio del procedimento sanzionatorio in ordine alla mancata esecuzione delle attività di competenza in concomitanza con la DAC, in quanto la Società non ha fornito giustificazioni idonee ad escludere la propria responsabilità in relazione alla violazione contestata e, nel contempo, si reputa di condividere, con conseguente esclusione di responsabilità, le difese svolte in relazione alla gestione delle istanze di migrazione provenienti dai clienti.

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 170.000,00 ad euro 2.500.000,00 ai sensi dell'articolo 98, comma 13, del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 98, comma 17-bis, del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, nel caso di specie non si applicano le disposizioni sul pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16, della legge n. 689/1981;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

RITENUTO, quindi, di dover determinare la sanzione pecuniaria nella misura complessiva pari ad euro 220.000,00 (*duecentoventimila/00*) e che in tale commisurazione rilevano altresì i seguenti criteri, di cui all'articolo 11, della legge n. 689/1981:

A. Gravità della violazione

La Società ha provocato disservizi agli utenti nel corso delle procedure di migrazione e portabilità del numero. In particolare, la Società ha adottato procedure interne non conformi al quadro normativo vigente minando l'effettivo esercizio dei diritti degli utenti con particolare riguardo alla completa conclusione della procedura di trasferimento del numero. A tal proposito, la condotta può essere considerata di media entità, sotto il profilo del danno cagionato agli utenti, e di media durata;

B. Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione

La Società, dopo l'avvio del procedimento sanzionatorio, non ha adottato iniziative specifiche per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione;

C. Personalità dell'agente

La Società è dotata di un'organizzazione interna idonea a garantire la puntuale e corretta applicazione dell'articolo 80, del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259 e della delibera n. 4/06/CONS, come modificata dalla delibera n. 274/07/CONS;

D. Condizioni economiche dell'agente

In considerazione del fatturato netto realizzato dalla Società nell'esercizio di bilancio 2013, pari a 810 mln di euro, si ritiene congrua l'applicazione della sanzione come sopra determinata;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

UDITA la relazione del Commissario Antonio Martusciello, relatore ai sensi dell'articolo 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità*;

ACCERTA

che la società BT Italia S.p.A., con sede legale Via Tucidide, 56 - 20134 Milano (MI), ha violato l'articolo 80, commi 4-*bis* e 4-*ter*, del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, in combinato disposto con l'articolo 17, comma 2, della delibera 4/06/CONS, come modificata dalla delibera n. 274/07/CONS, condotta sanzionabile ai sensi dell'articolo 98, comma 13, del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, per non aver eseguito con la dovuta diligenza le attività di propria competenza nell'ambito delle procedure di migrazione e cessazione dei servizi di accesso;

ORDINA

alla predetta Società di pagare la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 220.000,00 (*duecentoventimila/00*) per la violazione dell'articolo 80, commi 4-*bis* e 4-*ter*, del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, in combinato disposto con l'articolo 17, comma 2, della delibera 4/06/CONS, come modificata dalla delibera n. 274/07/CONS, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 98, comma 13, del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259;

DIFFIDA

la predetta Società dall'intraprendere ogni attività e/o comportamento in violazione delle disposizioni richiamate;

INGIUNGE

alla citata Società di versare entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della citata legge n. 689/1981, la somma di euro 220.000,00 (*duecentoventimila/00*) alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato, avente sede a Roma, utilizzando il bollettino



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2379 capo X bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale *“Sanzione amministrativa irrogata dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ai sensi dell’articolo 98, comma 13, del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, con delibera n. 448/15/CONS”* ovvero, in alternativa, indicando la medesima causale, utilizzando il codice IBAN: IT5400100003245348010237900 per l’imputazione della medesima somma al capitolo 2379, capo X mediante conto corrente bancario dei servizi di Tesoreria provinciale dello Stato.

Entro il termine di giorni dieci dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest’Autorità quietanza dell’avvenuto versamento, indicando come riferimento *“delibera n. 448/15/CONS”*.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell’Autorità.

Roma, 28 luglio 2015

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Martusciello

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Francesco Sclafani